

Se l'Inps sbaglia nel calcolo dei contributi per la pensione è tenuto al risarcimento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23050, del 3 ottobre 2017, ha ribadito il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, nel caso in specie l'INPS, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, ha l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione.

.....

Il fatto

La controversia nasce dal ricorso al tribunale di primo grado, con il quale un lavoratore deduceva di essere stato collocato in mobilità sul presupposto determinato dall'erronea indicazione dell'INPS che fosse sufficiente un periodo di 18 mesi per la maturazione del requisito di 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità. Il lavoratore sosteneva di avere quindi, in seguito alla procedura di messa in mobilità, sottoscritto un atto transattivo con rinuncia ad impugnare il licenziamento e che la domanda di pensione successivamente presentata era stata respinta per non avere egli perfezionato i requisiti richiesti, in quanto, per un calcolo erroneo della posizione contributiva da parte dell'INPS, il periodo di mobilità non era sufficiente per conseguire il diritto a pensione.

In relazione a ciò, egli deduceva che la società si era rifiutata di richiedere, come da lui proposto, un prolungamento del trattamento di mobilità e di essere stato quindi costretto al versamento della contribuzione volontaria per la copertura assicurativa necessaria.

Nel ricorso, il lavoratore assumeva oltre alla responsabilità della società per averlo illegittimamente inserito nelle liste di mobilità per un periodo inferiore a quello spettante, in violazione dell'art. 5 legge n. 223/91 e, comunque, per avere rifiutato di estendere il periodo di collocamento in mobilità oltre i diciotto mesi e fino al massimo consentito dall'art. 7 L. cit., anche la responsabilità dell'INPS per aver fornito erronee informazioni sulla sua posizione assicurativa.

Chiedeva dunque la condanna delle parti resistenti, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno commisurato alla somma pagata per la contribuzione volontaria oltre alle retribuzioni non percepite per il periodo mancante, oppure, in via alternativa e

subordinata, alla relativa indennità di mobilità per il medesimo periodo oppure alla diversa somma determinata in via equitativa.

Il Tribunale respingeva il ricorso, in quanto riteneva che il lavoratore non poteva aspirare ad un periodo di mobilità superiore a 18 mesi, poiché non poteva vantare, al periodo, un'anzianità di servizio presso la società superiore a 18 mesi e rigettava la domanda nei confronti dell'INPS ritenendo non chiaramente indicato l'impiegato che avrebbe fornito le erronee informazioni circa l'estratto conto, che del resto presentava evidenti errori di calcolo.

In grado di appello, il lavoratore leggeva una sentenza di conferma di quanto statuito dal giudice di prime cure, definendo che il rapporto di lavoro, anche a seguito di licenziamenti ed assunzioni ex novo in via transattiva, non aveva avuto durata superiore a 18 mesi, sicché la mobilità non poteva superare tale periodo e che la collocazione in mobilità era avvenuta sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore circa la sua anzianità contributiva. Inoltre, la questione dell'applicazione della cd. mobilità lunga ex art. 7 L. n. 223/91 non era stata proposta in primo grado ed era dunque inammissibile. In aggiunta, la corte del riesame confermava che le informazioni in tesi ricevute dall'INPS erano generiche, così come l'estratto conto fornito del tutto informale e palesemente erroneo, e dunque inidoneo a rivestire efficacia certificativa ed a concretare un danno da legittimo affidamento.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione di tale sentenza, lamentando, per quanto qui di interesse che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che il lavoratore che abbia cessato il lavoro sulla base di una erronea comunicazione dell'INPS circa la propria posizione contributiva, ha diritto al risarcimento del danno, ha tuttavia precisato che ciò presuppone una specifica richiesta dell'interessato ed un documento ufficiale proveniente dall'INPS, presupposti che nella specie non ricorrevano.

Lamentava quindi l'erroneità della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che l'estratto contributivo informale fornito dall'INPS non era stato emesso a seguito della richiesta prevista e non poteva quindi considerarsi certificazione tale da ingenerare affidamento, senza peraltro ammettere la prova testimoniale sul punto richiesta dal ricorrente.

La decisione

La Cassazione accoglieva il ricorso sul punto.

I Giudici di legittimità osservavano, anche con riferimento alla propria precedente giurisprudenza, che in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza.

Ora, aggiungeva la Corte, è pur vero che è stato talvolta affermato che la responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale per erronee informazioni fornite all'assicurato può configurarsi, in generale, ove queste: a) siano rese su specifica domanda dell'interessato, e non su informale richiesta di parere; b) inducano l'interessato in errore scusabile; c) si riferiscano a dati ufficialmente concernenti la posizione assicurativa dell'interessato, che sono gli unici che l'ente sia tenuto a comunicare, attraverso i propri funzionari, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989).

Deve tuttavia rimarcarsi che la Corte ha altresì affermato che l'art. 54 cit., secondo cui l'ente deve comunicare, a richiesta, "i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica (del richiedente)" e "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta", non richiede per questa comunicazione speciali forme, bastando la comprensibilità del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria, né alcuna norma prevede parti di essa meramente incidentali e accessorie, delle quali il destinatario debba tener conto a suo rischio. Al contrario, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., comma 1, impone la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento. È certamente possibile che alla produzione del danno concorra il fatto colposo dell'amministrato creditore, il quale ad esempio non approfondisca il contenuto di una comunicazione non chiara o verosimilmente incompleta, ma tale eventualità può costituire oggetto di accertamento nel processo di merito e non basta ad escludere in radice la responsabilità della pubblica amministrazione.

"...Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato..."

Il principio, concludeva la Corte, vale, a maggior ragione, per l'INPS. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'Istituto previdenziale abbia fornito all'assicurato, mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi, contenenti risultanze di archivio e pur se privi di sottoscrizione, una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva

interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.), di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

La vicenda sopra esposta riguardava un lavoratore collocato in mobilità sul presupposto determinato dall'erronea indicazione dell'INPS che fosse sufficiente un periodo di 18 mesi per la maturazione del requisito di 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità e che aveva quindi sottoscritto un atto di rinuncia ad impugnare il licenziamento.

Ora, non è infrequente che , in seguito a procedure di mobilità instaurate per ristrutturazione, a chi se ne va di propria spontanea volontà vengano promessi incentivi e premi, oltre ovviamente all'assegno di disoccupazione e chi, fatti i conti con l'Inps giunge alla convinzione di avere i contributi per andare in pensione, si dimette o accetta il licenziamento dell'azienda. Se però il calcolo fornito nell'estratto conto dell'Inps risulta errato, la Cassazione ci dice che egli ha diritto ad essere risarcito dall'Inps stesso e quindi l'ente previdenziale deve versargli tutti i contributi necessari per raggiungere l'anzianità contributiva e poter conseguire l'assegno mensile.

L'Inps , infatti, ci ricordano i Giudici di legittimità, hanno l'obbligo di non fornire informazioni errate su beni essenziali della vita come il diritto alla pensione, dato che ha poteri di indagine e certificazione. Pertanto, l'estratto conto pensionistico non può considerarsi come un qualsiasi documento informale, privo del valore di certificato solo perché la richiesta viene fatta online o allo sportello e ,comunque, non sono necessarie forme particolari per la richiesta o per il rilascio ai cittadini dei dati ufficiali detenuti dall'Inps e che l'ente deve fornire obbligatoriamente per legge. Perciò, l'estratto conto fa quindi fede in ogni caso. In ogni caso, la Cassazione ci ricorda anche che il cittadino, che riceve un danno ingiusto da dichiarazioni non veritiere rese da una pubblica amministrazione, deve però essere risarcito in misura diminuita, qualora abbia trascurato le espressioni

cautelative usate dalla medesima e idonee a fare dubitare dell'esattezza dei dati esposti. In altre parole , al massimo si può configurare un concorso di colpa se il lavoratore non approfondisce una comunicazione non chiara, ma questo non può comunque escludere la responsabilità dell'ente.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini